

## **SINISTRO STRADALE E TUTELA DEL TERZO TRASPORTATO**

I sinistri stradali, oltre che coinvolgere conducenti di autoveicoli e pedoni, possono riguardare anche i cc.dd. “terzi trasportati”, ossia coloro che, al momento del sinistro vengono trasportati nel veicolo sinistrato, riportando danni fisici o, addirittura, la morte. I casi sono molto frequenti: pensiamo a colui che è trasportato da un tassista (contratto di trasporto), o a colui che viene trasportato gratuitamente da un parente o da un amico (trasporto gratuito) o, ancora, al caso dell’autostoppista (trasporto c.d. di cortesia). Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 2043 e 2054 codice civile, la tutela del terzo trasportato ha trovato una specifica disciplina nell’art. 141 Codice delle Assicurazioni (C.d.A.), intitolato “Risarcimento del terzo trasportato”, per il quale il terzo trasportato può agire direttamente (c.d. azione diretta) per il risarcimento del danno nei confronti della Compagnia assicurativa del conducente del veicolo, a prescindere dall’accertamento della responsabilità del conducente del veicolo coinvolto nel sinistro, fatta salva la possibilità, per la Compagnia assicurativa del conducente (chiamata dal terzo a risarcirgli il danno) di ottenere “in rivalsa” – cioè, in restituzione di quanto pagato al terzo trasportato – le somme pagate dalla Compagnia assicurativa di colui che ha provocato il sinistro (danneggiante). Questa disciplina non si applica qualora il sinistro sia derivato da “caso fortuito”; e, secondo i giudici, la responsabilità – appunto, per “caso fortuito” – è esclusa quando il sinistro sia derivato da “cause naturali” (pensiamo al fulmine che si scaglia sull’autovettura). Secondo questi principi, il terzo trasportato riceverebbe, dunque, una tutela rafforzata, dal momento che egli può agire direttamente verso l’assicurazione del conducente senza dover provare, in giudizio, la colpa del conducente e del danneggiante nella causazione del sinistro (**c.d. responsabilità oggettiva**), escludendosi l’applicabilità degli artt. 2043 e 2054 codice civile. Il sistema di tutela del terzo delineato dall’art. 141 C.d.A., apparentemente favorevole al terzo trasportato, per la verità non è molto chiaro e ha prodotto forti contrasti tra giudici e avvocati, poiché, di fatto, impedirebbe al terzo trasportato di agire, contro il conducente ed il proprietario del veicolo scontratosi con quello sul quale era a bordo, con le disposizioni di cui agli artt. 2043 e 2054 codice

civile. Tuttavia la disposizione dell'art. 141 C.d.A. è stata riconosciuta come costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale (Corte Costituzionale, ordinanza, 09.06.2008, n. 205) e perfettamente compatibile con gli artt. 2043 e 2054 codice civile, sempre invocabili dal terzo trasportato (Corte di Cassazione, sentenza 20.05. 2016, n. 10401).

Alla luce di questi principi espressi dai giudici, al terzo trasportato compete una tutela plurima, fondata sulla più favorevole azione diretta verso la Compagnia assicurativa del conducente, secondo la disciplina dell'art. 141 C.d.A., in alternativa alle ordinarie azioni di tutela previste dagli artt. 2043 e 2054 codice civile contro il danneggiante e lo stesso conducente del veicolo sul quale il terzo trasportato era a bordo.

Tornando alla disciplina di cui all'art. 141 C.d.A., occorre aggiungere che la Compagnia del conducente, chiamata in via diretta a risarcire il danno al terzo trasportato, deve erogare il risarcimento del danno a prescindere dalla prova da parte del terzo trasportato della colpa del conducente del veicolo che lo trasportava, salvo il caso fortuito ed entro i limiti del massimale di polizza minimo. In caso di lesioni fisiche l'azione diretta ex art. 141 C.d.A. è invocabile dallo stesso terzo trasportato, lesa dal sinistro. Tuttavia, la norma è invocabile anche, in caso di morte del terzo trasportato, dal coniuge, dal convivente, oppure dai figli ed in genere dai congiunti. In quest'ultimo caso, tuttavia, l'utilizzo dell'azione diretta da parte dei congiunti sarebbe però limitato al danno da morte *iure hereditatis*, ossia al danno da morte (tanatologico) per la perdita della vita, sorto nella sfera del terzo trasportato deceduto (secondo la ricostruzione che i giudici fanno del danno da morte, in relazione alla sofferenza percepita, come evidenziato quando abbiamo trattato del danno da morte *iure hereditatis*) dopo un sostanziale lasso temporale tra il sinistro e la morte, come tale fatto valere dai congiunti; se ne esclude l'utilizzabilità laddove i congiunti intendano far valere il danno non patrimoniale da perdita del congiunto (danno *iure proprio*). Il principio è stato nitidamente espresso dalla Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza, 30.11.2022, n. 35318). La disposizione, poi, ha creato non pochi problemi, che esamineremo in prossimi articoli di questo blog. Sta di fatto che, come è intuibile,

le questioni che investono la tutela del terzo trasportato sono di non facile soluzione e richiedono competenza estremamente elevate.

I professionisti di INFORTUNISTICA STRADALE AMATO sono a disposizione per una miglior gestione dei danni a carico dei terzi trasportati e dei loro congiunti.